REGOLAMENTO (UE) 2021/375 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 2021

che stabilisce la chiusura delle attività di pesca del merluzzo bianco nelle zone 1 e 2b per le navi battenti bandiera di alcuni Stati membri

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ([1]), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2021/92 ([2]) del Consiglio fissa i contingenti per il 2021.

(2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di merluzzo bianco nelle zone 1 e 2b da parte di navi battenti bandiera di alcuni Stati membri o immatricolate in alcuni Stati membri hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato agli «altri Stati membri» per il 2021.

(3) È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2021 agli Stati membri che esercitano attività di pesca nell'ambito del contingente «altri Stati membri» per lo stock di merluzzo bianco nelle zone 1 e 2b di cui all'allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'articolo 1 da parte di navi battenti bandiera degli Stati membri o immatricolate negli Stati membri che pescano nell'ambito del contingente «altri Stati membri» sono vietate a decorrere dalla data stabilita nell'allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2021

Per la Commissione
a nome della presidente
Virginijus SINKEVIČIUS
Membro della Commissione

([1]) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
([2]) Regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che fissa, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 31).

ALLEGATO

N.	01/TQ/92
Stato membro	Stati membri che esercitano attività di pesca nell'ambito del contingente «Altri Stati membri»
Stock	COD/1/2B_AMS
Specie	Merluzzo bianco (*Gadus morhua*)
Zona	1 e 2b
Data di chiusura	21.1.2021, ore 00.00 UTC